

PERMESSI PERSONALI DIFFICILI

Gli articoli 15 e 61 del nuovo accordo cambiano la precedente normativa

Le domande vanno motivate e documentate

di Antimo Di Geronimo, da Italia Oggi del 27 maggio 2003

Strada in salita per l'attribuzione dei permessi per motivi personali.

Il contratto di lavoro siglato il 16 maggio scorso mantiene, infatti, l'obbligo di documentare i motivi e di presentare la domanda per ottenerli. E non reca alcuna indicazione su cosa debba intendersi per "motivi personali". Tra le altre novità contenute nell'articolato la possibilità, per i docenti di musica e di artistica, di fruire dei cinque giorni previsti per il diritto alla formazione per partecipare ad attività musicali e artistiche.

Sostanzialmente confermate, invece, le disposizioni riguardanti gli altri tipi di permesso.

La normativa di riferimento è costituita dagli articoli 15 e 61 del nuovo contratto.

Permessi per motivi personali e familiari

Per ottenere i permessi per motivi personali o familiari bisognerà continuare a presentare la domanda. Anche il nuovo contratto, infatti, non parla di diritto in riferimento a questo tipo di permesso.

A differenza di altri casi, come, per esempio, il permesso per lutto o per matrimonio, dove viene specificato espressamente che si tratta di diritti soggettivi. Né, tanto meno, viene configurato come assenza tipica, come nel caso delle assenze per malattia. Si tratterebbe, dunque, di un istituto a sé stante: a metà tra l'interesse legittimo e l'assenza tipica.

Non si tratterebbe, infatti, di un diritto che scatta automaticamente al verificarsi di un termine (per esempio: il matrimonio o lo stato di malattia). Quanto, invece, di un vantaggio (attribuito dall'amministrazione scolastica, a domanda del dipendente) che farebbe seguito al verificarsi di un motivo personale o familiare.

Cercasi la nozione

Se, per quanto riguarda la nozione di motivo familiare, esiste, però, un'ampia casistica di riferimento, per quanto concerne il motivo personale la nozione manca del tutto. Sia nei precedenti contratti che in giurisprudenza.

E ciò ha fatto insorgere un forte contenzioso all'interno nelle scuole negli anni trascorsi. Il motivo del contendere è costituito da sempre su che cosa debba intendersi per "motivo personale" e se esista o meno un margine di discrezionalità dell'amministrazione.

Contenzioso che è destinato a permanere, perché il nuovo contratto non fa luce su questa questione.

Come si è arrivati al permesso personale

Per dirimere la questione, però, può essere utile ricostruire il percorso storico di questo istituto contrattuale, così da giungere all'individuazione dell'intenzione delle parti. Il tutto ponendo in evidenza i criteri adottati dalle stesse, nel corso del processo che ha portato alla formazione delle relative pattuizioni dal 1995 a oggi.

La versione del 1995

Il permesso per motivi personali fa il suo ingresso nel comparto scuola con il contratto del 1995 (disponibile sul sito <http://www.cnel.it/>). La clausola di riferimento è l'articolo 21 che così dispone: "A domanda del dipendente sono, inoltre, concessi nell'anno scolastico tre giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari debitamente documentati". Le parti, dunque, inseriscono questo nuovo vantaggio che, però, è figlio di una cultura permeata di diritto amministrativo. La privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici è appena agli inizi. E ciò viene fuori anche dalla terminologia usata. La clausola parla espressamente di "concessione". Vale a dire: di attribuzione del vantaggio, da parte dell'amministrazione, che agisce nell'esercizio del suo potere autoritativo. Esattamente come accadeva prima della privatizzazione. Quando, cioè, l'intera materia faceva riferimento al diritto amministrativo e gli stessi contratti, per dispiegare effetti, avevano bisogno di essere recepiti da un decreto del presidente della repubblica. I permessi, inoltre, sono concessi solo per "particolari motivi" e a seguito della presentazione della documentazione espressamente prevista dalla legge.

La versione del 1999

Con la successiva tornata contrattuale del 1999, le parti intervengono nuovamente sulla clausola dei permessi personali. Optando, peraltro, per una versione che ne agevoli la fruizione.

Nella nuova stesura, sparisce la parola "particolari" e la dicitura "debitamente". In più viene aggiunta la possibilità di documentare i permessi, anche al rientro in servizio, mediante autocertificazione. Ecco il testo della clausola dopo il restyling: "A domanda del dipendente sono, inoltre, concessi nell'anno scolastico tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati, anche al rientro, od autocertificati in base alle leggi vigenti".

Si tratta di un passo avanti importante verso il riconoscimento del permesso personale, inteso come diritto soggettivo. Ma resta il problema dell'esistenza della concessione. In pratica, il permesso non è dovuto, ma viene, invece, concesso in presenza di determinate condizioni.

Vale a dire: l'esistenza di un motivo personale. Fermo restando che anche nella seconda tornata contrattuale le parti omettono la nozione di "motivo personale". Il tutto determinando non poche difficoltà in sede di applicazione.

La nuova versione

La versione contenuta nel testo negoziale siglato il 16 maggio, attualmente al vaglio degli organi di controllo, fa un ulteriore passo avanti verso l'equiparazione del permesso per motivi personali allo status di assenza tipica. Al posto dell'espressione "sono concessi" l'attuale stesura reca la dicitura: "sono attribuiti". Per il resto, però, tutto come prima.

Ecco il testo della nuova clausola: "A domanda del dipendente, inoltre, sono attribuiti nell'anno scolastico tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione". Sparisce, dunque, l'esercizio del potere di concedere, sostituito dal potere di attribuire. E l'attribuzione fa seguito alla presentazione della domanda, con la quale il lavoratore documenta l'esistenza del motivo personale. In buona sostanza, dunque, la fruizione del beneficio fa seguito alla presentazione della domanda.

Da rilevare, inoltre, che, rispetto alla precedente stesura, non è più presente l'espressa previsione della possibilità di documentare il permesso anche al rientro in servizio. Fermo restando, però che, in regime di diritto privato, tutto ciò che non è espressamente vietato è permesso. E dunque tale possibilità dovrebbe essere stata implicitamente inglobata nel participio passato "documentato", che regola il caso specifico.

Resta il fatto, però, che anche la versione contenuta nel nuovo contratto omette di enucleare il permesso per motivi personale come diritto. E ciò è dovuto, essenzialmente, all'assenza della dicitura "il docente ha diritto". Anche se, in un contesto di diritti e doveri, quale è senz'altro quello delineato dalla disciplina privatistica, cui fa riferimento al contrattazione nel pubblico impiego, la fattispecie del permesso, in se stessa, non può che essere inquadrata nella disciplina dei diritti dei lavoratori. E ora le novità sui permessi artistici.

Al via i permessi per musicisti e artisti

Il nuovo contratto conferma, inoltre, l'esistenza del diritto alla formazione per tutti i docenti.

E, per dare modo agli insegnanti di avvalersi di questo diritto, prevede la possibilità di fruire di cinque giorni l'anno, con esonero totale dal servizio e diritto alla retribuzione. La clausola di riferimento è l'articolo 61, che così dispone: "Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici".

L'articolo 61 fornisce, inoltre, l'interpretazione di questa clausola, per quanto riguarda i docenti di strumento musicale e di tutte le altre materie artistiche, chiarendo che: "A tali iniziative di formazione, e con le medesime modalità, hanno diritto a partecipare anche gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche mediante partecipazione ad attività musicali ed artistiche". Il chiarimento si è reso necessario per effetto del diffuso contenzioso, a livello di scuole, scaturito dal fatto che, non di rado, l'attività concertistica e artistica non veniva considerata come una forma di aggiornamento professionale.

Gli altri permessi

Resta confermata, invece, la disciplina degli altri permessi retribuiti. Come, per esempio, i permessi per matrimonio, per la partecipazione ai concorsi e ad esami.

Per questo genere di permessi, anche il nuovo contratto parla espressamente di diritti. Vale a dire di vantaggi che possono essere fruiti senza che l'amministrazione possa negarli. Fermo restando che tali benefici sono riconducibili solo al verificarsi di eventi particolari. Per i dettagli si veda la tabella pubblicata in questa stessa pagina.